



BENI STABILI S.p.A. SIIQ

**Codice di Comportamento
(*Internal Dealing*)**

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006

Ultimo aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2016

Indice

1. Premessa
2. Individuazione della Persone Rilevanti e dei Soggetti strettamente legati alle Persone Rilevanti
3. Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte delle Persone Rilevanti e dei Soggetti ad esse strettamente legati
 - 3.1 Definizione delle operazioni
 - 3.2 Modalità e tempi di comunicazione
4. Responsabile dell'attuazione del Codice di Comportamento
5. Periodi di blocco
6. Entrata in vigore
7. Modificazioni ed integrazioni
8. Inosservanza delle regole del Codice di Comportamento

Allegato 1

Format per comunicazione a Persone Rilevanti

Allegato 2

Format per comunicazione a Soggetti strettamente legati

Allegato 3

Elenco, a titolo esemplificativo, delle principali categorie di Operazioni che dovranno essere oggetto di comunicazione

Allegato 4

Format comunicazione di *internal dealing*

1. PREMESSA

In attuazione delle previsioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di *internal dealing*, quali, a titolo esemplificativo, le norme previste dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (di seguito il “**Regolamento UE**”), dalle relative disposizioni di attuazione, contenute nei regolamenti europei delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione, nonché dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il “**TUF**”), il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito “**Beni Stabili**” oppure la “**Società**”) ha modificato il proprio **Codice di Comportamento** (di seguito anche il “**Codice**”), originariamente approvato in data 14 marzo 2006, diretto a disciplinare gli obblighi informativi, nei confronti di Beni Stabili, dell’Autorità e del pubblico, relativi alle Operazioni, come di seguito individuate, effettuate dalle Persone Rilevanti e dai Soggetti a esse strettamente legati, come di seguito individuati.

Il Codice è stato successivamente aggiornato anche alla luce delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Le regole contenute nel presente Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari delle medesime, secondo quanto di seguito specificato.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE RILEVANTI E DEI SOGGETTI STRETTAMENTE LEGATI ALLE PERSONE RILEVANTI

2.1 Persone Rilevanti

Le regole di comportamento contenute nel presente Codice si applicano ai seguenti soggetti, allo stato identificati, secondo la disciplina applicabile, come “**Persone Rilevanti**” o, singolarmente, come “**Persona Rilevante**”:

- (a) il Presidente, l’Amministratore Delegato, i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore Generale (ove nominato) e il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili;
- (b) il *Chief Financial Officer* e il *Chief Corporate Officer*.

Ove previsto dalla normativa nazionale, sono considerate altresì Persone Rilevanti i soggetti che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi della normativa applicabile, pari almeno al 10% del capitale sociale di Beni Stabili, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

2.2 Soggetti strettamente legati alla Persona Rilevante

Sono “Soggetti strettamente legati” alla Persona Rilevante (o, singolarmente, “Soggetto strettamente legato”):

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

E' cura e onere dell'Amministratore Delegato della Società, coadiuvato dal Responsabile dell'Attuazione del Codice, individuare nominativamente le Persone Rilevanti e i Soggetti strettamente legati ai sensi dell'art. 2.1 che precede, nonché aggiornare l'elenco dei soggetti individuati anche in coerenza con le linee dell'organigramma aziendale di volta in volta vigente.

Le Persone Rilevanti, diverse dai Consiglieri, dai Sindaci e dal Direttore Generale, vengono identificate come tali in quanto, in virtù dell'incarico di alta dirigenza ricoperto, hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Ciascuna Persona Rilevante, così come individuata, avvalendosi del supporto del Responsabile dell'Attuazione del Codice, di cui al successivo art. 4, potrà indicare ulteriori Persone Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato alle stesse.

Le Persone Rilevanti comunicano alla Società i nominativi dei Soggetti ad esse strettamente legati e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro dei Soggetti ad esse strettamente legati.

L'individuazione di ulteriori Persone Rilevanti potrà valere anche per periodi di tempo limitati. In tal caso la Persona Rilevante sarà tenuta a dare comunicazione al Responsabile dell'Attuazione del Codice della cessazione dell'attività o dell'incarico da parte del soggetto indicato, che, per l'effetto, cesserà di essere qualificato come Persona Rilevante ai fini del presente Codice.

Il presente Codice è portato a conoscenza delle Persone Rilevanti, per iscritto mediante apposito modulo di cui all'**Allegato 1**, a cura del Responsabile dell'Attuazione del Codice, i quali a loro volta lo dovranno portare a conoscenza, per iscritto, dei rispettivi Soggetti strettamente legati, mediante apposito modulo di cui all'**Allegato 2**, conservandone altresì copia della notifica.

3. FATTISPECIE OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI E DEI SOGGETTI AD ESSE STRETTAMENTE LEGATI

3.1. Definizione delle operazioni

Le Persone Rilevanti e i Soggetti ad esse strettamente legati sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società e, in particolare, al Responsabile dell'Attuazione del Codice, nei termini e con le modalità precisate nel presente Codice, qualunque operazione condotta per loro conto compiuta sulle azioni e sugli strumenti di debito emessi dalla Società, sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari ad essi collegati (gli "**Altri Strumenti Finanziari**") (di seguito le "**Operazioni**" e, singolarmente, l'"**Operazione**"), così come elencate a titolo esemplificativo nel modulo allegato (**Allegato 4**).

Non sono soggette all'obbligo di notifica le Operazioni il cui importo complessivo non sia superiore a cinquemila euro in un anno solare, ovvero la diversa soglia stabilita dalla normativa nazionale; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L'importo di cinquemila euro è calcolato anche sommando le Operazioni relative allo stesso anno solare, senza però effettuare operazioni di compensazione.

Bisogna tenere conto, ai fini del calcolo della soglia di cinquemila euro, di tutte le operazioni relative alle azioni e agli Altri Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante, e di quelle effettuate per conto dei Soggetti ad esse strettamente legati compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione. Successivamente al

superamento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni effettuate nel medesimo anno solare, salvo diversamente stabilito dalla normativa nazionale.

3.2. Modalità e tempi di comunicazione

Le Persone Rilevanti e i Soggetti ad esse strettamente legati, così come in precedenza individuati, devono comunicare le Operazioni compiute, utilizzando il format allegato al presente Codice (**Allegato 4**) (i) alla Società entro due giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione, (ii) a Consob, entro tre giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione, secondo le seguenti modalità (salvo diversamente specificato, il sabato si considera quale giorno lavorativo):

- alla Società: preavviso telefonico e trasmissione della comunicazione al Responsabile dell'Attuazione del Codice, a mezzo fax al numero (0039) 06 36222210 e inoltro della comunicazione via e-mail all'indirizzo: societario@benistabili.it, previo rilascio di apposita attestazione di ricevuta con indicazione della data e dell'ora.
- alla Consob: trasmissione della comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (nel caso il mittente sia soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata), oppure via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando quale destinatario l' "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", ovvero secondo le diverse disposizioni emanate da Consob.

La Società pubblica le informazioni ricevute entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello del loro ricevimento e, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione.

Fermo restando i tempi di comunicazione e ove consentito dalla normativa nazionale, le Persone Rilevanti e i Soggetti a esse strettamente legati possono, previo accordo scritto, delegare la Società al compimento della comunicazione alla Consob.

4. RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Responsabile del Servizio Societario di Beni Stabili è il soggetto preposto all'attuazione del Codice (il "**Responsabile dell'Attuazione del Codice**") e, per tale attività, risponde direttamente all' Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dell'Attuazione del Codice procede alla comunicazione del Codice alle Persone Rilevanti per iscritto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 (i quali devono successivamente comunicarlo per iscritto ai rispettivi Soggetti strettamente legati) ed è altresì preposto al ricevimento e alla pubblicazione delle informazioni relative alle Operazioni compiute dalle Persone Rilevanti e dai Soggetti a esse strettamente legati.

5. PERIODI DI BLOCCO

Le Persone Rilevanti sono tenute ad astenersi dal compimento di Operazioni durante un periodo di trenta giorni di calendario antecedenti la pubblicazione del comunicato stampa relativo all'approvazione della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria

semestrale, nonché di ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge.

La Società può consentire alle Persone Rilevanti di effettuare Operazioni durante i periodi di blocco in presenza delle condizioni di cui al Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 522/2016, ossia:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

In ogni caso, le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alle Persone Rilevanti ed esulano dal loro controllo.

Qualora ricorrano le circostanze di cui alla lettera a) che precede, prima di qualsiasi negoziazione durante un periodo di blocco la Persona Rilevante chiede alla Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante il periodo di blocco, tramite richiesta scritta motivata contenente la descrizione dell'operazione e la spiegazione del motivo per cui la vendita della azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere le risorse economiche necessarie.

Tali soggetti devono comunque dimostrare che l'Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante i periodi di blocco.

6. ENTRATA IN VIGORE

Il Codice, come originariamente approvato, è in vigore dal 1° aprile 2006.

7. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Le presenti regole potranno essere oggetto di aggiornamento e integrazione, a cura del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, sia in osservanza delle disposizioni di legge di volta in volta applicabili che in funzione delle esperienze che potranno derivare dalla loro concreta applicazione.

8. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

Per i soggetti dipendenti di Beni Stabili o delle controllate l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile.

Per i soggetti che prestano invece la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Beni Stabili o delle controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza potrà assumere rilievo ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto.

Allegato 1

Oggetto: Codice di Comportamento di Beni Stabili S.p.A. SIIQ - Inserimento nell'elenco delle Persone Rilevanti e delle Persone strettamente legate

Gent.mo/a [•],

ai sensi del Codice di Comportamento adottato da Beni Stabili S.p.A. SIIQ (il “**Codice**”), La informiamo che Lei è stato inserito nell'elenco delle Persone Rilevanti tenuti a rispettare gli obblighi di legge e di cui al Codice in materia di *internal dealing*.

Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti del Codice (qui allegato per pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili regolati, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dal D. Lgs. n. 58/1998.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto ad informare per iscritto i Soggetti strettamente legati (come definiti nel Codice) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza;
- (c) i nominativi dei Soggetti strettamente legati a Lei, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ provvederà a inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati *sub* (a)-(b) per ciascun Soggetto strettamente legato da Lei indicato.

Cordiali saluti.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Per presa d'atto

Allegati:

- Codice di Comportamento (*internal dealing*)
- Format per comunicazione ai Soggetti strettamente legati.

Allegato 2

Egregio Sig./ra /Spett.le

- [•]
- [•]
- [•]

Oggetto: comunicazione ai Soggetti strettamente legati degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (il “MAR”)

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di Persona Rilevante ai sensi dell'art. 19 del MAR, in conformità all'art. 19, comma 5, del MAR, con la presente

comunica

- che Lei/la Vostra società è stato/a individuato/a quale Soggetto strettamente legato ai sensi dell'art. 19 del MAR, per la seguente motivazione: [*specificare il legame intercorrente con il/i soggetto/i*];
- che, pertanto, Lei/la Vostra società è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da beni Stabili S.p.A. SIIQ, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall'art. 19 del MAR e dell'art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;
- che Lei/la Vostra società è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi.

(Data e luogo)

(Firma)

Allegato:

- Codice di Comportamento (*internal dealing*)

Per presa visione e accettazione:

(Data e luogo)

(Firma)

Informativa ex art 13 D.Lgs. n. 196/2003

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il Decreto legislativo indicato, il trattamento dei dati comunicati ai sensi del Codice di Comportamento, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto legislativo, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste e descritte nel Codice di Comportamento di cui la presente Informativa costituisce parte integrante.
2. il trattamento sarà effettuato con le modalità previste e descritte nel Codice di Comportamento di cui la presente Informativa costituisce parte integrante.

Per i dipendenti:

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto di lavoro e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare le conseguenze, anche disciplinari, previste all'art. 8 del Codice di cui la presente Informativa costituisce parte integrante.

Per gli amministratori, i sindaci e gli altri collaboratori non dipendenti:

- 3-*bis* Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al corretto svolgimento del rapporto giuridico in essere e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare le conseguenze previste all'art. 8 del Codice di cui la presente Informativa costituisce parte integrante.
4. I dati saranno comunicati al Responsabile del Servizio Societario di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.
5. Il Titolare del trattamento è: Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede in Roma, Via Piemonte n. 38.
6. Il Responsabile del trattamento per le finalità di cui al presente Codice è l'avv. Antonella Gerani.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 196/2003;
- e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato 3

Elenco, a titolo esemplificativo, delle principali categorie di Operazioni che dovranno essere oggetto di comunicazione:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito una Persona Rilevante o un Soggetto ad essa strettamente legato, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento UE;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante o di un Soggetto ad essa strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante o di un Soggetto ad essa strettamente legato;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante o di un Soggetto ad essa strettamente legato, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante o un Soggetto ad essa strettamente legato; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Con riferimento alla precedente lettera q), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Allegato 4

Format comunicazione di *internal dealing*

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione / qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente legate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale / modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[- Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>			
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>- sono della stessa natura;</i> <i>- sono effettuate lo stesso giorno; e</i> <i>- sono effettuate nello stesso luogo.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	